

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 13 ottobre 2003

CIRCOLARE N. 4/2003

DISPOSIZIONI FISCALI VARIE

Qui di seguito sono riportate in sintesi le disposizioni di natura fiscale contenute nel D.L. 269 del 30/9/2003 (c.d. "manovra 2004") pubblicato sulla G.U. del 2/10/2003.

1 DISPOSIZIONI FISCALI VARIE

1.1 Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti (art. 1)

Dal 2004 viene riconosciuta una deduzione dal reddito d'impresa, oltre a quella ordinaria, pari a:

- un importo pari al 10% dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30% dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;
- per tali investimenti il beneficio spetta nei limiti del 20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti;
- l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, escluse le spese per sponsorizzazioni;
- l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
- l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato.

L'incentivo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (es. 2004).

1.2 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (art. 3)

I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che entro cinque anni solari iniziano a svolgere la loro attività in Italia sono imponibili solo per il 10%, ai fini delle imposte dirette, e sono

deducibili ai fini IRAP. L'incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi.

1.3 Sanzioni amministrative tributarie per le persone giuridiche (art. 7)

Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

1.4 Ruling internazionale (art. 8)

Dal 2004 le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.

1.5 Attestazione dei crediti tributari (art. 10)

I contribuenti possono richiedere all'Agenzia delle Entrate un'attestazione sulla certezza, la liquidità e l'esigibilità di un credito d'imposta, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso.

1.6 De tax (art. 19)

Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 Euro in esercizi commerciali convenzionati con enti no profit può destinare agli stessi una quota pari all'1% dell'IVA relativa ai prodotti acquistati.

1.7 Assegno per ogni secondo figlio (art. 21)

Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari a Euro 1.000.

L'assegno è concesso dai comuni, i quali provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.

1.8 Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta (art. 40)

Per le distribuzioni di utili deliberate dal 1 ottobre 2003 al 31 dicembre 2003 il credito d'imposta sui dividendi è di tipo limitato (es. non consente rimborsi) ed è rideterminato nel 51,51%.

Le limitazioni si applicano anche alle distribuzioni di utili deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

2 CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO (art. 33)

Per il periodo d'imposta 2003 e per quello successivo gli imprenditori e i professionisti sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni seguenti, con esclusione dei soggetti che:

- hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2000;
- nel 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 Euro;
- nel 2001 o nel 2003 hanno applicato un regime forfetario.

2.1 Modalità di applicazione

I soggetti interessati presentano in via telematica una comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate tra il 1° gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004.

Il contribuente che aderisce al concordato preventivo deve dichiarare, per il periodo d'imposta 2003, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al 2001 maggiorati del 9%; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5% (rispetto al 2003) per il 2004. Solo per il periodo di imposta 2003, il limite dei ricavi può essere soddisfatto a seguito di adeguamento in dichiarazione.

Gli importi di riferimento del 2001 sono quelli effettivamente dichiarati, purché superiori a quelli calcolati mediante l'applicazione degli studi di settore o parametri; se invece i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento ai dati calcolati con Studi o Parametri, e al pagamento delle relative imposte (senza sanzioni e interessi) anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

2.2 Tassazione

Oltre al limite minimo dei ricavi (2003: +9% rispetto al 2001 per il 2002; 2004: +4,5% rispetto al 2003), il reddito dichiarato nel 2003 e 2004 deve essere superiore a quello del 2001, incrementato per il 2003 del 7% e del 3,5% (sul 2003), con un reddito minimo di 1.000 Euro in ciascun periodo d'imposta. Tali condizioni possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.

E' prevista una doppia tassazione: una ordinaria (sulla quota di reddito pari a quello dichiarato nel 2001) e una agevolata (sul maggior reddito che si andrà a dichiarare per il 2003 e 2004 rispetto al 2001).

Su quest'ultimo "maggior reddito" l'imposta è determinata separatamente applicando l'aliquota del 23% (l'aliquota è del 33% per le società di capitali e per le persone fisiche qualora il reddito 2001 risulti superiore 100 mila Euro).

Per i soggetti che nel 2003 effettuano l'adeguamento dei ricavi in dichiarazione, è esente da imposte e da contributi l'eventuale quota di reddito che eccede quello del 2001 incrementato del 7% (quest'ulteriore agevolazione per i soggetti che provvedono all'adeguamento, proprio perché iniqua rispetto ai soggetti che "naturalmente" conseguono i ricavi minimi, potrebbe essere modificata in sede di conversione in legge del decreto).

2.3 Altre disposizioni

Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e fino alla fine del 2004, sono sospesi gli obblighi di emissione dello

scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, nonché della fattura a favore di privati e sono limitati i poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria; l'IVA è comunque dovuta in base alle norme ordinarie.

3 PROROGA DEI TERMINI PER I CONDONI (art. 34)

Tutti i termini in scadenza al 16/10/2003 per l'adesione alle varie sanatorie della Finanziaria 2003 (condono, concordato, chiusura liti pendenti, ecc.) sono prorogati al 16 marzo 2004.

4 MODIFICHE IVA

4.1 Acquisti con lettera d'intento in sospensione di IVA (art. 36)

E' stato introdotto l'obbligo per i contribuenti che ricevono una lettera d'intento di inviarne una copia all'Agenzia delle Entrate competente (del dichiarante), entro quindici giorni.

Inoltre, gli esportatori abituali devono inviare entro il 15 del mese successivo all'Amministrazione Finanziaria, per via telematica, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell'IVA, con l'indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sono intercorse.

Non è stata precisata la decorrenza di tali obblighi (che dovrebbe essere dal 60° giorno successivo a quello della messa a punto della procedura da parte dell'Agenzia delle Entrate, in ossequio all'art.3 dello Statuto del contribuente); si ritiene, tuttavia, che tali norme potrebbero essere modificate poiché introducono regole molto rigide per gli esportatori.

4.2 Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie (art. 24)

La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia (10%) è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

4.3 Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi (art. 35)

Sono state apportate modifiche al regime speciale IVA per le cessione di rottami ferrosi.

5 DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

5.1 Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione (art. 43)

A decorrere dal 2004 i soggetti che nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo, sono

tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS.

Il contributo è pari a quello previsto per la gestione separata dei co.co.co. (17,39%), di cui il 55% è a carico dell'associante e il 45% è posto a carico dell'associato.

Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

I soggetti tenuti all'iscrizione comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

5.2 Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata (co.co.co.) (art. 45)

Dal 1/1/2004 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti (17,39%); per gli anni successivi si applicano gli incrementi previsti dalla Legge 449/97 fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.

5.3 Iscrizione alla CCIAA (art. 44)

A decorrere dal 1/1/2004 le domande di iscrizione alle CCIAA delle imprese artigiane e commerciali hanno effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti.

Le CCIAA trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1° gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali.

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.